

## COMUNE DI PALAGIANELLO

### TITOLO 01

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO 01

##### IL COMUNE

###### ART. 01

##### COMUNE, GONFALONE, STEMMA, TERRITORIO

01. IL COMUNE DI PALAGIANELLO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI E DAL LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LA OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

03. HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA CHE SONO STORICAMENTE IN USO.

04. IL COMUNE DI PALAGIANELLO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

###### ART. 02

##### FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUIRE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PREVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALL' AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI, ELA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI.

###### ART. 03

##### COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 01 TITOLO 03 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARI.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA:

A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL' AMBITO DEGLI STANZIAMENTI

CONCORDATI ALL' ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO.

B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA LETTERA A) .

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE 00 IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 05

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 06

ELEZIONI, COMPETENZA E DURATA IN CARICA

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 07

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEI COORDINAMENTI DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE

CORREDATA DEL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DAL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 18 .

07. IL CONSIGLIO NOMINA ALTRESI' LE COMMISSIONI IN CUI E' RAPPRESENTATA LA MINORANZA.

08. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L' EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALE, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVI E GENERALI DEGLI UTENTI.

09. NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL CONSIGLIO RICONOSCE AI GRUPPI CONSILIARI, COSTITUITI A NORMA DI REGOLAMENTO, L' ASSEGNAZIONE DI UN LOCALE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, PER L' ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

#### ART. 08

##### ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA E MODIFICA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE

STATUTO, REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L' ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L' ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO SE RICHIESTO DA ALMENO UN CONSIGLIERE E, QUINDI, NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL' ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

#### ART. 09

##### COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO, ALL' INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA, ISTITUISCE

NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI INTERNE  
COMPOSTE IN PROPORZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI  
CONSILIARI, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI  
ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO  
STABILITE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 10

##### COMMISSIONI SPECIALI

###### 01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE:

A) COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN  
GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRE AL CONSIGLIO,  
ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELLE ATTIVITA' DEL  
COMUNE;

B) COMMISSIONI DI INCHIESTA ALLE QUALI I TITOLARI DEGLI UFFICI DEL  
COMUNE, DI ENTI EDI AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI HANNO L'OBBLIGO  
DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI  
SEGRETO D'UFFICIO;

02. UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNA  
COMMISSIONE D'INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA  
DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA  
DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI COSTITUZIONE, DI  
FUNZIONAMENTO E DI SCIOGLIMENTO DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

#### ART. 11

##### CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA  
VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE  
OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO  
LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO,  
PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE  
ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE  
1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA  
INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI  
PREPOSTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE  
DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE ANCHE SE NON E'  
DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E  
L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE. ESSI SI  
COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL  
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, DI CUI ALL' ARTT. 12 .

05. I CONSIGLIERI PER L'ESPLETAMENTO DEI LORO MANDATI HANNO DIRITTO DI  
OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL  
COMUNE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE, LE  
INFORMAZIONI E LE COPIE DI ATTI, IN ESENZIONE DI QUALSIASI DIRITTO  
COMUNALE, IN LORO POSSESSO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI

SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL COMMA 05 E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

09. IL COMUNE NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA LA ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI E AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

ART. 12

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE, PER QUANTO NON PREVISTO NELLA LEGGE E NEL PRESENTE STATUTO, IN UN REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE

ART. 13

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI ED E' COSTITUITA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O FUNZIONARIO.

B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCHIUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

#### ART. 15

##### ASSESSORI EXTRACONSILIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE IL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI AL COMMA 01 NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA, DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 13 .

03. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI NON PUO' ECCEDERE LA META' DEGLI ASSESSORI DA CUI LA GIUNTA E' COMPOSTA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI

EXTRACONSILIARI SUBITO DOPO LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. GLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE; PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SOLO PER GLI AFFARI DI CUI SONO RELATORI, SENZA DIRITTO AL VOTO.

#### ART. 16

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI, FERMO RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA ADOTTA UN REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTIVITA'.

CAPO 04  
SINDACO  
ART. 17

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.
02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .
04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 18

ATTRIBUZIONE AL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

- A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
  - B) CONVOCA IL CONSIGLIO E LO PRESIEDE;
  - C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA;
  - D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
  - E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI;
  - F) STIPULA I CONTRATTI, RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;
  - G) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI IN VIGORE DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 ;
  - H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;
  - I) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI E ISTITUTI COMUNALI;
  - L) SOSPENDE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA E ADOTTANDO LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE;
  - M) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 07 , GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;
  - N) INDICE I REFERENDUM SU DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI AGLI ARTT. 25 E 26 .
02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE.

## ART. 19

### DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI COMMI 01 E 02 IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA ALL' APPARATO TECNICO-AMMINISTRATIVO.
04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONE DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO .
05. LE DELEGAZIONI E L' EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.
06. NELL' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE AGLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO.
07. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.
08. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO PIU' CONSIGLIERI L' ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI.

## ART. 20

### POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.
02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 1934 N. 383 E DELLA LEGGE 24.11.1981 , N. 689 .
03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L' INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
04. SE L' ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL' ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D' UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

## ART. 21

## ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

### 01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL COMMA 01 E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

## TITOLO 03

### LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO 01

#### ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE

##### ART. 22

#### ISTITUTI

##### 01. SONO ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE:

A) L'INIZIATIVA POPOLARE;

B) GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE;

C) IL REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO;

D) LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

E) L'AZIONE POPOLARE;

F) IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI;

G) IL DIFENSORE CIVICO.

#### CAPO 02

#### INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

##### ART. 23

#### L'INIZIATIVA POPOLARE

01. TUTTI I CITTADINI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ALTRE FORMAZIONI SOCIALI POSSONO PRESENTARE, NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO, PROPOSTE DI INTERVENTI DI INTERESSE GENERALE

02. POSSONO RIVOLGERE, ALTRESI', ISTANZE E PETIZIONI PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI E PROSPETTARE L'ESIGENZA DI COMUNI NECESSITA'.

03. LE PROPOSTE ARTICOLATE PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE, CHE HA FACOLTA' DI AMMETTERE ALLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE UNA DELEGAZIONE DEI PRESENTATORI, SONO IN OGNI CASO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO ENTRO DUE MESI DALLA LORO PRESENTAZIONE, CON PRECEDENZA SU OGNI ALTRO ARGOMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 03, PREVEDE MODALITA' E TERMINI PER LA

PRESENTAZIONE, ACCETTAZIONE ED ESAME DELLE PROPOSTE, DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E DELLE INTERROGAZIONI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LA PROCEDURA E FORNISCE GLI STRUMENTI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA, ASSICURANDO ANCHE L'ASSISTENZA DEI COMPETENTI UFFICI.

#### ART. 24

##### ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE AL FINE DI CONSENTIRE L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE IN UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVA.

02. TALI ORGANISMI, SIA DIRETTAMENTE CHE ATTRAVERSO I LORO RAPPRESENTANTI, CONCORRONO IN PARTICOLARE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, NONCHE' DEI SERVIZI GRATUITI PER LEGGE E DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO ED REINSERIMENTO SOCIALE.

03. IL COMUNE PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE O SETTORI DELLA COMUNITA' LOCALE SU PROVVEDIMENTI SIA DI LORO INTERESSE CHE DI INTERESSE GENERALE, RIGUARDANTI I PROGRAMMI ED I PIANI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE MODALITA' E TERMINI PER L'ESERCIZIO DI TALI ISTITUTI.

#### CAPO 03

##### REFERENDUM

#### ART. 25

##### REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL SINDACO INDICE REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO IN BASE A DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PER MATERIE DI COMPETENZA LOCALE, SALVO I LIMITI DI CUI ALL' ARTT. 27 .

02. E' INDETTO, ALTRESI', REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA' LOCALE E NELLE MATERIE DI CUI SOPRA QUANDO LO RICHIEDANO:

A) UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE DALL'ULTIMO CENSIMENTO.

#### ART. 26

##### REFERENDUM PROPOSITIVO

01. IL SINDACO INDICE IL REFERENDUM POPOLARE PROPOSITIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE QUANDO SIA STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE UNA RICHIESTA FORMULATA DAL COMITATO PROMOTORE ED ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE RECA ALMENO LA

SOTTOSCRIZIONE DI UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE DALL'ULTIMO CENSIMENTO.

02. IL QUESITO DEV'ESSERE FORMULATO IN MODO CHIARO ED UNIVOCO E DEVE

ESSERE RELATIVO AL COMPIMENTO DI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON ECCEZIONE DEGLI ATTI PER I QUALI E' INAMMISSIBILE IL REFERENDUM CONSULTIVO.

03. SE, PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM PROPOSITIVO, I COMPETENTI ORGANI DEL COMUNE ABBIANO DELIBERATO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI PER RAGIONI DI URGENZA SUL MEDESIMO OGGETTO, IL REFERENDUM E' PRECLUSO. TUTTAVIA IL DIFENSORE CIVICO, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, PUO' DISPORRE - IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE - CHE IL REFERENDUM DEBBA UGUALMENTE SVOLGERSI, EVENTUALMENTE MODIFICANDO D'UFFICIO - SENTITI I PROMOTORI - LA PRECEDENTE FORMULAZIONE DEL QUESITO.

#### ART. 27

##### DISPOSIZIONI COMUNI SUL REFERENDUM

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI SUL REFERENDUM E PER LA PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E GRUPPI ORGANIZZATI ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA.

02. IL GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA REFERENDARIA E' RIMESSO ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. TALE GIUDIZIO DEVE ESSERE RICHIESTO DAL COMITATO PROMOTORE ED ESPRESSO PRIMA DELL'INIZIO DELLE SOTTOSCRIZIONI. IL REGOLAMENTO ASSICURA LA COLLABORAZIONE PRESSO LA CASA COMUNALE DI PERSONALE COMUNALE ABILITATO ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI IN MATERIA REFERENDUM E DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. PARTECIPANO AL VOTO, OLTRE CHE I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE:

A) I CITTADINI NON RESIDENTI, MA CHE NEL COMUNE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITA' DI LAVORO E DI STUDIO;

B) GLI STRANIERI E GLI APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE DI PALAGIANELLO.

04. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' ACCOLTA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E SE HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, ED IN RELAZIONE ALL'ESITO DEGLI STESSI, GLI ORGANI COMPETENTI DEL COMUNE DEVONO DELIBERARE SULL'OGGETTO DEL REFERENDUM.

06. IL REFERENDUM NON E' AMMESSO PER I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA E TARIFFARIA, DI FINANZA LOCALE, DI STATUTO EDI REGOLAMENTI INTERNI.

07. NON E' AMMESSO, ALTRESI', SU ATTI AMMINISTRATIVI DI ESECUZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI EDI ESECUZIONE DELLE DELIBERE CONSILIARI.

08. UNA PROPOSTA DI REFERENDUM CHE NON SIA STATA ACCOLTA NON PUO' ESSERE RIPRESENTATA PRIMA DI UN ANNO.

09. UN REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO PRIMA CHE SIANO DECORSI ALMENO DODICI MESI DALL'ATTUAZIONE DI ALTRO PRECEDENTE REFERENDUM DI QUALSIASI TIPO, NE' PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

10. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE ULTERIORI MODALITA' DI ATTUAZIONE, DISCIPLINANDO ANCHE L'ESERCIZIO DI VOTO PER I SOGGETTI DI CUI AL

PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 28

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DI ACCESSO

01. IL COMUNE RICONOSCE NELL'INFORMAZIONE E NELL'ACCESSO LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA.

02. I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DETERMINAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE.

03. IL RELATIVO REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 29

ISTITUZIONE E FINALITA'

01. IL COMUNE ISTITUISCE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CON SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE, NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO, UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, SEGNALANDO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DALL'AMMINISTRAZIONE DEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

ART. 30

ELEZIONE, DURATA, REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE SULLA BASE DI UNA ROSA DI CANDIDATI CHE E' FORMATA CON IL CONCORSO ATTIVO DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

02. NEL CASO IN CUI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA L'ELEZIONE E' RIPETUTA NON PRIMA DEI SEI MESI DALLA DATA DELL'ULTIMA SEDUTA DI CUI AL COMMA 01 .

03. NELL'IPOTESI CHE ANCHE LA SECONDA VOTAZIONE DOVESSE RISULTARE INFRUTTUOSA SI FARA' RICORSO ALLA ELEZIONE DIRETTA DA PARTE DEI CITTADINI LE CUI MODALITA' SARANNO FISSATE IN APPOSITO REGOLAMENTO CHE DOVRA' PREVEDERE INOLTRE:

A) CASI DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA;

B) REVOCA;

C) PREROGATIVE;

D) MODALITA' D'INTERVENTO.

E) RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE;

F) L'UFFICIO.

G) L'EVENTUALE TRATTAMENTO ECONOMICO.

04. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE CONFERMATO UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA

ELEZIONE.

05. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE E SCELTO FRA I CITTADINI CHE ABBIANO UN'ADEGUATA COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA E DIANO GARANZIA DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA', OLTRE CHE DI SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI ALL'INCARICO.

TITOLO 04

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 31

PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E REGOLAMENTARE DEL COMUNE E' ISPIRATA AI PRINCIPI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO, PRIVILEGIANDO, IN CONFORMITA' AL DETTATO NORMATIVO, LA FUNZIONE DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO, PER ESIGENZE DI CARATTERE UNITARIO, SPETTANTE AGLI ORGANI ELETTIVI E RISERVANDO QUELLA GESTIONALE-AMMINISTRATIVA ALLA RESPONSABILITA' DELLA SFERA BUROCRATICA, PER

L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SECONDO I TERMINI DI EFFICENZA ED EFFICACIA DELLA AZIONE, NONCHE' DI PRODUTTIVITA'.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI "ISTITUZIONI" ORGANISMO DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTIVO, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 02

## SERVIZI PUBBLICI

### ART. 32

#### FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA DALLA LEGGE E CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, PUO' RICORRERE ALLE SEGUENTI FORME;

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONI, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLA LEGGE ED IN RELAZIONE ALLE FORME DI GESTIONE SUINDICATE, REGOLA CON PROPRI PROVVEDIMENTI: L'ISTITUZIONE, LA PARTECIPAZIONE, LE MODALITA' DI GESTIONE, LE FINALITA', GLI INDIRIZZI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, APPROVANDO, OVE OCCORRA I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI E I REGOLAMENTI E CONFERENDO L'EVENTUALE CAPITALE DI DOTAZIONE.

### ART. 33

#### AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA EDI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

### ART. 34

#### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE GESTITI CON EFFICENZA SU BASE COMUNALE

OVVERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA O PER INTERVENTI, OPERE E PROGRAMMI COINVOLGENTI PIU' LIVELLI DI GOVERNO, PUO'

UTILIZZARE, NEI MODI E FORME PREVISTE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 I SEGUENTI CRITERI:

A) LA CONVENZIONE.

B) IL CONSORZIO.

C) L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

02. NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEI SERVIZI FERMO IL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO NONCHE' DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA', IL

COMUNE ASSICURA IL DIRITTO DI INFORMAZIONE, LO SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI SERVIZI.

### CAPO 03

#### FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE

##### ART. 35

##### CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

##### ART. 36

##### CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO,,IN QUANTO COMPATIBILI.
02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

##### ART. 37

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. A TALE FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
03. L'ACCORDO, CONSISTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.
04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27

DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , E DEL PRESENTE ARTICOLO SI  
APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI  
RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTI DI  
COMPETENZA DEL COMUNE.

ART. 38

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' UNIFORMATA A CRITERI DI  
AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E  
SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. LA SUDDIVISIONE ORGANICA DELLE FUNZIONI IN AREE DI ATTIVITA' SINGOLE  
O ACCORPATE, FERMA L'ESIGENZA DI SALVAGUARDARE  
L'OMOGENEITA' DELLE ATTIVITA' STESSE, COSTITUISCE L'OBIETTIVO DA  
PERSEGUIRE PER CONDURRE AD UNITA' L'INDIRIZZO POLITICO E  
L'ATTIVITA' BUROCRATICA, IN FUNZIONE DI UNA MAGGIORE CAPACITA' SIA DI  
CARATTERE PROGRAMMATORIA CHE DI GESTIONE, GARANTENDO,  
COMUNQUE, LE FINALITA' E GLI OBIETTIVI DELINEATI DAI CONTRATTI  
COLLETTIVI DI LAVORO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI  
SOPRA DELINEATI, DEVE IN OGNI CASO PRECIPUAMENTE DISCIPLINARE:

- A) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- B) IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE;
- C) LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN  
CONFORMITA' AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO;
- D) LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO FRA IL SEGRETARIO  
DELL'ENTE E I RESPONSABILI DI AREA;
- E) L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI AREA DELLE ATTIVITA' GESTIONALI  
NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI  
ORGANI DELL'ENTE;
- F) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA  
SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;
- G) LE NORME DI CONTENUTO SOCIALE IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI  
COLLETTIVI DI LAVORO;
- H) LE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE  
PROCEDIMENTALI ED I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO;

ART. 39

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI  
DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDERE  
ALLO SVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI DI AREE E NE COORDINA L'ATTIVITA' IN  
CONFORMITA' ALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SPETTA IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO :

- A) L'ALTA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;
- B) LA VIGILANZA SULLA LEGALITA' DEGLI ATTI IN GENERE;
- C) L'ASSISTENZA E LA LEGALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL  
CONSIGLIO, ASSICURANDO, A MEZZO DEI FUNZIONARI DA LUI DELEGATI  
LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE SECONDO LE NORME STABILITE  
DAL REGOLAMENTO;

- D) L'ESECUZIONE DELLE DETERMINAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E MONOCRATICO;
- E) IL ROGITO DEI CONTRATTI (COMPRAVENDITE, FITTI, APPALTI) DI INTERESSE PROPRIO DELL'ENTE LOCALE;
- F) LA CONSULENZA AD ASSISTENZA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI E DEI FUNZIONARI;
- G) ESPRIME IL PROPRIO PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO;
- H) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI NEL SENSO CHE CONCLUDE L'ITER ISTRUTTORIO CURANDO L'ACQUISIZIONE DEI PARERI TECNICI DEI FUNZIONARI E VIGILANDO SULLA LEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE;
- I) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE DELIBERATIVO E NON, PER LA SUA FUNZIONE DI GARANTE DELLA LEGALITA' AMMINISTRATIVA E DI MASSIMA RESPONSABILE BUROCRATICO DEL COMUNE;
- L) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI.

#### ART. 40

##### IL VICESEGRETARIO

- 01. E' ISTITUITA LA FIGURA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE CHE, IN RELAZIONE ALL'ENTITA' DEMOGRAFICA DEL COMUNE E' INDIVIDUATA NEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE.
- 02. PER EFFETTO DI QUANTO STABILITO NEL COMMA 01 IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE ASSOLVE ANCHE LA FUNZIONE DI VICESEGRETARIO.
- 03. IL VICESEGRETARIO ASSOLVE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO CON IL COMPITO DI COADIUVARLO STABILMENTE NELLE ATTRIBUZIONI NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE E SOSTITUENDOLO IN TOTO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO E DI VACANZA TEMPORANEA DELLA SEDE.
- 04. IL VICESEGRETARIO CONSERVA IL SUO STATUS DI DIPENDENTE COMUNALE E NELLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA 03 HA TUTTE LE PREROGATIVE DEL SEGRETARIO TITOLARE E DEVE UNIFORMARSI AGLI INDIRIZZI DEL RELATIVO ORGANISMO DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 41

##### INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

- 01. PER OBIETTIVI E PROGRAMMI DETERMINATI, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORATORI ESTERNI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' MEDIANTE CONVENZIONE A TERMINE.

#### ART. 42

##### RESPONSABILITA'

- 01. FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO-CONTABILE PREVISTA PER TUTTI GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DI AREA, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE.

02. ESSI SONO, ALTRESI', RESPONSABILI DIRETTAMENTE DELLA LEGITTIMITA' E REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE, AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, NONCHE' DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEGLI UFFICI ED ATTIVITA' SUI SONO PREPOSTI.

03. SONO, ANCORA, RESPONSABILI DELL'OSSERVANZA DELLE DIRETTIVE GENERALI, DEI PROGRAMMI FORMULATI DAGLI ORGANI COMPETENTI, E REGOLARMENTE FINANZIATI IN TERMINI A GIURIDICA CONCRETEZZA ECONOMICA, NONCHE' DEL RISPETTO DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI DI OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO.

04. I RISULTATI NEGATIVI EVENTUALMENTE RILEVATI SULLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO O IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO PARZIALE O TOTALE DI DETERMINATI OBIETTIVI, CON RIFERIMENTO AI PROGRAMMI PREVISTI DI CUI AL COMMA 03 , COSTITUISCONO ELEMENTI NEGATIVI VALUTABILI SIA AI FINI DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELLE AREE FUNZIONALI SIA PER L'AVVIO DI FORMALI CONTESTAZIONI DEGLI ADDEBITI E DEI CONSEGUENZIALI PROVVEDIMENTI.

#### ART. 43

##### RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

#### ART. 44

##### PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

#### ART. 45

##### PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 42 .

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

#### ART. 46

##### PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DEL PARERE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA'  
TECNICA E CONTABILE, ESPRESSO AI SENSI DELL'ARTT. 39 .

02. IL SEGRETARIO E' ALTRESI', RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE  
ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA  
GIUNTA.

CAPO 04

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 47

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI  
AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E  
TRASFERITE.

03. IL COMUNE E' ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL  
CAMPO DELLE IMPOSTE DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN  
PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO

04. IL COMUNE DISCIPLINA LA MATERIA MEDIANTE IL REGOLAMENTO DI  
CONTABILITA' NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 48

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI  
COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI  
PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED  
INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI  
PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE  
ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE  
ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER  
QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 49

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORO, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE,  
AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE  
LOCAZIONI, IL COMUNE PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI,  
PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI CON LE MODALITA' DEL  
REGOLAMENTO.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 50

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DI TRE MEMBRI, SCELTI IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA; SONO REVOCABILI PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO EDI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. A TAL FINE I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL COLLEGIO DEI REVISORI HA IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

06. I REVISORI, OVE RISCOSTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELLO ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

CAPO 05

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

ART. 51

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA, AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO ACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL

TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATE DALLA LEGGE REGIONALE.  
03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO  
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

ART. 52

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

01. IL COMUNE ESERCITA L'INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE  
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE  
OSSERVANDO LE NORME EMANATE A TAL FINE DALLA REGIONE.
02. L'INIZIATIVA DEVE ESSERE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE APPROVATA A  
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 53

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI  
NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE,  
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.
02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL  
TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE  
DAL PARERE.

TITOLO 05

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 54

MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E LA  
ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL  
CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DELL' ARTT. 04 COMMA 03 DELLA  
LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO  
DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN  
NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.
03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO  
STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.
04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O  
PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO  
ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DELL'ULTIMA  
MODIFICA.
05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO  
COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA  
IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 55

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO  
SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI COMMII 01 E 02 CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

#### ART. 56

##### ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL COMMA 01 AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.